

CDN/PS

Spett. le
Banca d'Italia
Servizio Supervisione sui
Mercati e sul sistema dei
pagamenti
Via Nazionale 91
00184 Roma
smp@bancaditalia.it

Spett. le Consob
Divisione Mercati
Divisione Strategie
regolamentari
Via G.B. Martini, 3
00198 Roma
Invio tramite SIPE

Oggetto: osservazioni al documento di consultazione sulle modifiche al Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione

Facciamo riferimento al documento di consultazione sulle modifiche al Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione (di seguito "Regolamento").

Il documento in consultazione, oltre ad apportare modifiche al Regolamento per recepire il d.lgs n. 48/2011 che ha dato attuazione alla disciplina comunitaria sui sistemi di pagamento e regolamento titoli, ha altresì modificato il Regolamento per recepire le novità in materia di diritti degli azionisti, a seguito del decreto correttivo (d.lgs. n. 91/2012).

Apprezziamo e condividiamo il testo in consultazione.

In allegato abbiamo formulato alcune osservazioni tecniche al documento in consultazione.

Roma, 15 ottobre 2012

Allegato

Art. 1 – Definizioni

La bozza in consultazione introduce opportunamente la definizione di *record date* (art. 1, lett. z). Tuttavia, per garantire un miglior coordinamento con le disposizioni dell'art. 83-*sexies* Tuf, che fanno riferimento al concetto di “giornata contabile” suggeriamo di modificare la definizione di *record date* facendo riferimento alla “*giornata contabile* (in luogo di “giorno”, come proposto).

Art. 18 – Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione

Nel documento di consultazione si propone di aggiungere al comma 1 una previsione che impegna l'emittente a fornire “*a richiesta della società di gestione accentrata*” “*ulteriori informazioni*” in merito al “collocamento o sottoscrizione” di strumenti finanziari.

Tutte le informazioni utili alla società di gestione accentrata per il censimento degli strumenti finanziari accentrati e per la movimentazione dei conti sono però elencate all'art. 30¹, citato nello stesso comma 1, e pertanto non appare chiaro quali siano le “*ulteriori informazioni*” che la società di gestione accentrata intende richiedere. Nel caso di emissione di strumenti finanziari da parte di emittenti già quotati, il regime informativo sugli strumenti finanziari e sugli emittenti è garantito dall'eventuale prospetto e da tutti gli obblighi pubblicitari cui sono soggetti tali emittenti.

Alla luce di quanto sopra sarebbe necessario esplicitare le ulteriori informazioni, diverse da quelle richieste dall'art. 30, comma 1 del Provvedimento, che la società di gestione intende richiedere agli emittenti.

Art. 24 – Comunicazioni rettificative e di revoca

L'attuale art. 24 prevede i casi in cui gli intermediari inviano agli emittenti le comunicazioni di rettifica nel caso di alienazione totale o parziale degli strumenti finanziari la cui detenzione legittima l'esercizio di taluni diritti (si tratta dei diritti di recesso, ispezione dei libri sociali, identificazione degli azionisti, integrazione dell'ordine del giorno, diritto di porre domande). La norma tuttavia, nel fare riferimento al diritto di presentazione delle liste per la nomina degli organi di amministrazione e controllo, limita la comunicazione di rettifica alle sole società cooperative, escludendo pertanto la possibilità di effettuare tali comunicazioni di rettifica per le società diverse dalle cooperative.

Di fatto gli azionisti che intendono presentare una lista in concorso con altri solitamente richiedono agli intermediari la comunicazione per l'esercizio del diritto, anche diversi giorni prima del termine ultimo di deposito previsto dalla legge (che coincide con il 25° giorno precedente l'assemblea). Tale prassi è motivata dal fatto che occorre del tempo ai presentatori delle liste per accertare il raggiungimento della quota di partecipazione richiesta dalla legge e attestata dalla comunicazione inviata dagli intermediari. Detti presentatori spesso non sono a conoscenza della data in cui il soggetto da loro incaricato per il deposito della documentazione la trasmetterà alla società emittente

¹ Si tratta delle informazioni necessarie a individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi

e, di norma, tale documentazione viene depositata in prossimità dell'ultimo giorno valido per esercitare tale diritto (ovvero il 25° giorno precedente l'assemblea). In questi casi, gli intermediari che inviano le comunicazioni per l'esercizio del diritto (presentazione della lista) le trasmettono agli emittenti in data anteriore al deposito effettivo della documentazione e inseriscono nelle comunicazioni un termine di efficacia che, per prassi, coincide con l'ultimo giorno valido per il deposito (il 25° giorno precedente l'assemblea).

Nel caso in cui intervenga una cessione delle azioni nel periodo intercorrente tra la data di emissione effettiva della comunicazione per la presentazione delle liste e il termine di efficacia della comunicazione, il soggetto che ha richiesto la comunicazione ma che ha alienato la partecipazione prima del deposito della documentazione prevista per la presentazione della lista perde il diritto a presentare la lista e l'intermediario, per prassi, invia una comunicazione di rettifica o, se del caso, una comunicazione di revoca.

Il sistema delineato dal vigente art. 24, che impedisce l'invio di comunicazioni di rettifica nel caso di presentazione delle liste nelle società diverse dalle cooperative, non appare pertanto conforme alle attuali prassi. Sarebbe tuttavia utile garantire la possibilità, come per il resto dei diritti codificati all'art. 24, di inviare le comunicazioni di rettifica alla luce della discrasia temporale tra l'invio della comunicazione per l'esercizio del diritto in questione (presentazione liste) e il deposito della documentazione.

Peraltro, alla luce del fatto che il decreto correttivo (d.lgs. n. 91/2012) ha modificato l'art. 135-*bis* Tuf estendendo alle società cooperative tutte le disposizioni in tema di liste per la nomina degli organi di amministrazione e controllo, incluse quelle sui termini per il deposito delle liste e l'invio della certificazione, non vi dovrebbe essere ragione per differenziare la disciplina sulle comunicazioni di rettifica tra le società cooperative e le società diverse da esse. Inoltre l'attuale richiamo al solo art. 147-*ter* dovrebbe essere modificato per ricomprendere anche l'art. 148 Tuf che, a seguito del decreto correttivo, sarà applicabile anche alle assemblee delle società cooperative il cui avviso di convocazione è pubblicato dopo il 1° gennaio 2013².

Art. 26-bis – Identificazione dei titolari di strumenti finanziari

La disposizione in commento disciplina la facoltà di identificazione dei titolari degli strumenti finanziari, in coerenza con la delega contenuta nel Tuf ed introdotta dal decreto correttivo all'art. 81, comma 1, lett. o-*bis*). Benché la rubrica dell'articolo faccia riferimento genericamente e opportunamente agli "strumenti finanziari", il testo della disposizione limita tale facoltà di identificazione ai soli emittenti "obbligazioni"; tale limitazione non è tuttavia conforme alle previsioni contenute nel Tuf che estendono tale facoltà di identificazione potenzialmente a tutti gli strumenti finanziari. Alla luce di quanto sopra sarebbe opportuno mantenere anche nella normativa di attuazione la possibilità di identificazione dei titolari degli "strumenti finanziari".

Un'altra osservazione concerne l'ambito di applicazione delle disposizioni; benché nel commento al documento di consultazione si affermi che l'ambito di applicazione è lo stesso dell'art. 83-*duodecies* Tuf (che fa riferimento alle società italiane ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea), ciò non emerge nel testo della norma che suggeriamo pertanto di modificare per renderla omogenea all'art. 83-*duodecies*. La formulazione potrebbe pertanto essere la seguente: "Fermo

² Sulla base delle precedenti considerazioni si propone di apportare all'art. 24, sia nel comma 1 che nel comma 3, le seguenti modifiche: i) eliminare le parole "e, con riferimento alle società cooperative" ; ii) aggiungere dopo "147-*ter*" le parole "e 148".

restando quanto previsto dall'art. 83-*duodecies* del Tuf, **le società italiane con strumenti finanziari** ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione **italiani o di altri paesi dell'unione europea**".(omissis) (in grassetto la parte aggiunta).

Un'ultima osservazione riguarda il comma 2 del presente articolo che dispone che nel caso in cui lo statuto (degli emittenti obbligazioni) preveda la facoltà di identificazione, l'emittente è tenuto a effettuare la medesima richiesta su istanza del rappresentante comune degli obbligazionisti e i relativi costi sono ripartiti tra l'emittente e i titolari delle obbligazioni. Anche alla luce del fatto che i costi dell'istanza sono sopportati dai titolari delle obbligazioni, riteniamo possa essere valutata la possibilità di attribuire la richiesta di identificazione all'assemblea³, in luogo del rappresentante comune, come proposto.

Art. 29 – Annotazioni e aggiornamento del libro soci degli emittenti – comma 6

La disposizione in commento disciplina gli obblighi di annotazione e aggiornamento del libro soci da parte degli emittenti; in particolare il comma 6 prevede l'obbligo per gli emittenti di mantenere evidenza nel libro soci delle segnalazioni relative ai vincoli sugli strumenti finanziari, comprensive di alcuni elementi quali: "data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo".

A seguito della modifica apportata dal decreto correttivo all'art. 83-*novies*, lett. g), e alla luce della Relazione che afferma che l'intermediario, nel segnalare le informazioni sui vincoli iscritti sul conto del titolare, si limita a indicare la situazione "alla data dell'evento segnalato, senza rilevare i movimenti precedenti", sarebbe necessario eliminare alla fine del comma 6 le parole "*e la data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo*". Infatti, le comunicazioni richiamate nella citata lett. g) devono ora rilevare lo stato degli strumenti finanziari alla data cui si riferisce la comunicazione stessa, rendendo pleonastico annotare nel libro soci la precedente data in cui è avvenuta la costituzione, la modificazione o l'estinzione del vincolo.

Art. 30 – Tenuta dei conti della società di gestione accentrata – comma 3

L'articolo in commento disciplina gli obblighi di tenuta dei conti in capo alla società di gestione accentrata; in particolare il comma 3 prevede gli obblighi nel caso di pagamento dividendi e cedole. Al fine di allineare il testo della disposizione in commento con il nuovo art. 83-*terdecies* Tuf introdotto dal decreto correttivo e relativo al pagamento dei dividendi, sarebbe opportuno sostituire le parole "*di dividendi e cedole*" con la formulazione prevista dalla norma primaria "*di utili e di altre distribuzioni*" per ricomprendere tutte le forme di distribuzione di utili.

Inoltre nella frase aggiunta, che prevede che i diritti, rivenienti dal pagamento di dividendi o cedole, non sono disponibili per il trasferimento salvo nel caso in cui il trasferimento sia propedeutico a mantenere il diritto in capo al "perceptore originario", sarebbe opportuno sostituire il riferimento al "*perceptore originario*" con "*beneficiario*", poiché in questo caso il dividendo non è ancora stato percepito.

³ Ciò sembra consentito dall'ampia formula di chiusura dell'art. 2415 che al n. 5) prevede che l'assemblea delibera "sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti".